

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA Soc. Coop.**

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A163655- Iscritta all'albo banche n.4831/4 - ABI 08342

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Registro delle Imprese di Salerno n. 00639000652 e Cod.Fisc. 00639000652

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Sede legale in 84020 Aquara (SA) via G. Garibaldi n. 5

Sede amministrativa in 84047 Capaccio Paestum (SA) via SS 18 – Loc. Cerro

Tel. 0828 962755 fax 0828 962622 - e-mail info@bccaquara.it – www.bccaquara.it

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede:

<i>Dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente</i>		
<i>Nome e Cognome</i>	<i>Sede (Indirizzo)</i>	<i>Telefono/mail</i>
<i>Qualifica</i>	<i>Codice dipendente</i>	<i>Ischr. Albo Unico Promotori Finanziari</i>

CHE COS'È IL MUTUO

Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) garantito da ipoteca di primo grado su immobili.

Con il contratto di mutuo fondiario la banca consegna una somma di denaro al cliente dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

L'ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati. Nel caso in cui via siano delle garanzie ipotecarie già esistenti il suddetto limite dell'80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario) la banca può invocare la risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate anche se non consecutive. La legge considera "ritardato pagamento" quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI***Mutuo a tasso fisso***

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Mutuo a stato avanzamento lavori

l'erogazione della somma avviene in più soluzioni. Ogni erogazione successiva alla prima, eseguita al momento della stipula del contratto, viene subordinata all'ultimazione, alle date e per gli importi concordati, degli stati avanzamento lavori che la Banca si riserva di verificare a mezzo di un tecnico.

Ogni atto di erogazione avviene mediante atto pubblico di quietanza.

nel periodo previsto per il completamento dei lavori la/le rata/e di rimborso è/sono formata/e dai soli interessi maturati in tale arco di tempo (c.d. periodo di preammortamento); a decorrere dalla data di stipula dell'atto finale di erogazione e quietanza, le rate sono comprensive di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento concordato.

Se il mutuo è a tasso variabile, in caso di soppressione o mancata rilevazione del parametro di indicizzazione le parti concordano sin d'ora che il finanziamento continuerà a produrre interessi, indicizzati al parametro sostitutivo che eventualmente sarà individuato a livello normativo o, in alternativa, al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, entrambi maggiorati di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione del parametro. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

Altro

A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa facoltativa. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le filiali della banca o di altro intermediario scelto dal cliente.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Quando il tasso del mutuo è indicizzato, il Cliente corre il rischio di pagare una rata più elevata di quella originaria se il parametro di riferimento aumenta nel corso degli anni.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso del rapporto il tasso di interesse e le altre condizioni economiche applicate al cliente.

Se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c'è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto.

L'intermediario può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

Il cliente, l'eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa sono obbligati, per tutta la durata del mutuo ipotecario, ad assicurare e mantenere assicurato l'immobile concesso in garanzia contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della banca, per un valore non inferiore a quello di stima della banca medesima. Copia della polizza e della relativa appendice di vincolo a favore della banca devono essere consegnate alla stessa.

Per saperne di più:

La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca: www.bccaquara.it.

Imprese con attribuzione di rating di legalità

Le imprese operanti in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni possono richiedere l'attribuzione del rating di legalità, così come introdotto dall'art. 5 ter del D.Lgs. n. 1/2012 e disciplinato dal Regolamento MEF-MISE del 8.4.2014.

Tale rating ha un range di un minimo di una "stelletta" e un massimo di tre "stellette" attribuito dall'Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base delle dichiarazioni delle imprese. Il rating di legalità ha una durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta del Cliente. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una “stelletta” l'autorità dispone la revoca del rating. Qualora vengano meno i requisiti grazie ai quali l'impresa ha ottenuto un rating più alto l'AGCM riduce il numero di “stellette”.

Alle imprese che hanno ottenuto e mantengono il rating di legalità la Banca, laddove ne tenga conto, offre delle condizioni agevolative, così come indicate nel presente Foglio Informativo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso variabile		
Capitale: € 170.000,00	Durata del finanziamento (anni): 20	T.A.E.G.: 5,35%
Tasso fisso		
Capitale: € 170.000,00	Durata del finanziamento (anni): 20	T.A.E.G.: 6,13%

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni e le imposte che il cliente è tenuto a pagare, ivi incluse le spese assicurative che la Banca richiama obbligatoriamente per concedere il mutuo.

Il TAEG esposto è stato calcolato in ipotesi di erogazione in unica soluzione

Indicatore del costo totale del credito in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa facoltativa

Tasso variabile		
Capitale: € 170.000,00	Durata del finanziamento (anni): 20	Indicatore del costo totale del credito 6,5%
Tasso fisso		
Capitale: € 170.000,00	Durata del finanziamento (anni): 20	Indicatore del costo totale del credito 7,26%

L'indicatore del costo totale del credito rappresenta un indicatore di costo calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche una polizza assicurativa facoltativa “PPI – Payment Protection Insurance” a copertura del mutuo.

In caso di adesione della Banca al Protocollo d'Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione Italiana del credito al Consumo e Immobiliare), ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), volto a promuovere la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste (cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni) accessorie ai finanziamenti, il valore percentuale predetto costituisce l'indicatore del costo totale del credito previsto dal citato Protocollo d'Intesa.

In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore meramente indicativo

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento.

Importo massimo finanziabile	In base alla capacità reddituale del cliente. Max 80% del valore dell'immobile posto a garanzia.
Durata	da 19 mesi a 20 anni

TASSI

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	Tasso globale di ammortamento: MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: Euribor 6 mesi 360 1/1-1/7 (Attualmente pari a: 0,263%) + 4,5 punti perc. Minimo: 4,5% Massimo: 6,5% Valore effettivo attualmente pari a: 4,763% Rilevato semestralmente dal sito dell' EMMI l'ultimo giorno lavorativo di giugno e dicembre di ogni anno ed applicato il primo luglio e il primo gennaio. Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 4,829% MUTUI FONDIARI T.F.:
---	--

	5,5% Tasso effettivo in riferimento all'annocivile: 5,576%
Tasso di interesse di preammortamento	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: Euribor 6 mesi 360 1/1-1/7 (Attualmente pari a: 0,263%) + 4,5 punti perc. Minimo: 4,5% Massimo: 6,5% Valore effettivo attualmente pari a: 4,763% Rilevato semestralmente dal sito dell' EMMI l'ultimo giorno lavorativo di giugno e dicembre di ogni anno ed applicato il primo luglio e il primo gennaio. Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 4,829% MUTUI FONDIARI T.F.: 5,5% Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 5,576%
Tasso di mora	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: 1 punti percentuali MUTUI FONDIARI T.F.: 1 punti percentuali in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora. Il tasso degli interessi di mora può essere modificato con l'accordo delle parti

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Istruttoria mutuo ordinario	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: 0,75% Minimo: € 650,00 Massimo: € 2000,00 MUTUI FONDIARI T.F.: 0,75% Minimo: € 650,00 Massimo: € 2.000,00
Spese stipula fuori sede	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 500,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 500,00
Recupero spese erogazione	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Istruttoria mutui a SAL e mutui per operazioni c/o Tribunali	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: 2% MUTUI FONDIARI T.F.: 2% dell'importo del SAL e del mutuo

Spese per la gestione del rapporto

Gestione pratica	non previste
Incasso rata	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: Cassa: 0,5% Massimo: € 5,00 Presenza rapporto: 0,5% Massimo: € 5,00 SDD: 0,5% Massimo: € 5,00 MUTUI FONDIARI T.F.: Cassa: 0,5% Massimo: € 5,00 Presenza rapporto: 0,5% Massimo: € 5,00 SDD: 0,5% Massimo: € 5,00 dell'importo della rata
Restrizione/Frazionamento/Variazione Ipoteca	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: 0,5% Minimo: € 500,00 Massimo: € 1.000,00 MUTUI FONDIARI T.F.: 0,5% Minimo: € 500,00 Massimo: € 1.000,00 applicata sul debito residuo
Accollo mutuo	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Sospensione pagamento rate	Gratuita
Aliquota DPR 601	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: 0,25% MUTUI FONDIARI T.F.: 0,25%
Spese per avvisi	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00

Spese per decurtazione	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: 0% MUTUI FONDIARI T.F.: 0%
SPESE PER RICERCA E COPIA (PER SINGOLO DOCUMENTO) - SPESE DI SPEDIZIONE ESCLUSE - ARCHIVIO CARTACEO IN HOUSE	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 5,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 5,00 per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
Spese rinegoziazione	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Spese agency fee	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 Addebito posticipato a period. ANNUALE MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00 Addebito posticipato a period. ANNUALE
Recupero Spese Est. Ant. RATA	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Recupero Spese Est. Ant. MUTUO	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: 1% MUTUI FONDIARI T.F.: 1% calcolato sul debito residuo
Spese aggiuntive rate in mora	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Spese per primo sollecito	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Spese per secondo sollecito	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Informativa precontrattuale	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Recupero spese portabilità	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Spedizione documentazione periodica	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 INFOBANKING: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 INFOBANKING: € 0,00
Spedizione variazioni condizioni	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 INFOBANKING: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 INFOBANKING: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: FRANCESE A RATE COST. POSTIC. MUTUI FONDIARI T.F.: FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Tipologia di rata	costante posticipata
Periodicità delle rate	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: MENSILE

	MUTUI FONDIARI T.F.: MENSILE
Tipo calendario ammortamento	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUI FONDIARI T.F.: GIORNI COMMERCIALI / 360
MODO PAGAMENTO INTERESSI	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: INTERESSI POSTICIPATI MUTUI FONDIARI T.F.: INTERESSI POSTICIPATI
MODO CALCOLO INTERESSI	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: MATEMATICA MUTUI FONDIARI T.F.: MATEMATICA
PERIODICITA PREAMMORTAMENTO	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: MENSILE MUTUI FONDIARI T.F.: MENSILE
Tipo calendario preammortamento	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUI FONDIARI T.F.: GIORNI COMMERCIALI / 360
BASE CALCOLO INTERESSI MORA	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: Capitale MUTUI FONDIARI T.F.: Capitale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01.07.2022	0,267%
01.01.2022	-0,554%
01.07.2021	-0,522%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO

Tasso variabile				
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE per un capitale di: € 170.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
4,763%	10	€ 1.783,48	€ 1.902,72	€ 1.765,84
4,763%	15	€ 1.323,45	€ 1.461,98	€ 1.303,17
4,763%	20	€ 1.099,79	€ 1.253,15	€ 1.077,52
Tasso fisso				
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE per un capitale di: € 170.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
5,5%	10	€ 1.844,95	Non previsto	Non previsto
5,5%	15	€ 1.389,04	Non previsto	Non previsto
5,5%	20	€ 1.169,41	Non previsto	Non previsto

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancaditalia.it).

SERVIZI ACCESSORI**POLIZZE ASSICURATIVE ASSOCIATE AL FINANZIAMENTO**

Il cliente ha la facoltà di aderire ad un contratto di polizza di assicurazione CPI (Credit Protection Insurance) per la protezione del credito. L'assicurazione offerta dalla banca per tale copertura è ASSICREDIT, copre i rischi di: decesso, invalidità permanente, perdita involontaria impiego, ricovero ospedaliero, etc. Per maggiori dettagli si consulti il prospetto informativo.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa e in particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi limiti, dei costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all'intermediario, si rimanda al rispettivo Fascicolo Informativo disponibile sul sito internet www.assicura.it In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.

Polizza assicurativa obbligatoria

Il cliente è tenuto ad assicurare l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca per un importo almeno pari alla somma finanziata, per tutta la durata del finanziamento, contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine. Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato e, in caso di polizza rilasciata da un intermediario terzo, la stessa deve essere di gradimento della Banca che ne risulta beneficiario diretto..

Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso.

Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

ONERI SOSTENUTI DAL CLIENTE

Spese di perizia	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 3.000,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 3.000,00
Oneri pagati a confidi	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Spese postali	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Spese custodia pegno	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Spese intermediazione	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00 MUTUI FONDIARI T.F.: € 0,00
Oneri assicurativo	Premio stimato per un finanziamento di euro 170.000,00 per un lavoratore autonomo di 45 anni in buono stato di salute MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 1.192,40 Periodicità: Annuale Numero periodi: 20 MUTUI FONDIARI T.F.: € 1.192,40 Periodicità: Annuale Numero periodi: 20
Oneri assicurativo obbligatorio	Premio stimato per un finanziamento di euro 170.000,00 MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 424,22 Periodicità: Unica Numero periodi: 1 MUTUI FONDIARI T.F.: € 424,22 Periodicità: Unica Numero periodi: 1
Altri oneri cliente	MUTUI FONDIARI A TASSO VARIABILE: € 0,00

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Adempimenti notarili	Secondo il tariffario notarile
Imposta di registro	Sostenuta dal cliente, nella misura stabilita dalla disciplina fiscale vigente
Tassa Ipotecaria	Sostenuta dal cliente, nella misura stabilita dalla disciplina fiscale vigente

ALTRE SPESE DA SOSTENERE**TEMPI DI EROGAZIONE**

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Adempimenti notarili	Secondo il tariffario notarile
Imposta di registro	Sostenuta dal cliente, nella misura stabilita dalla disciplina fiscale vigente
Tassa Ipotecaria	Sostenuta dal cliente, nella misura stabilita dalla disciplina fiscale vigente

Durata dell'istruttoria	Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa
Disponibilità dell'importo	Appena dopo l'iscrizione ipotecaria e, ove previsto, appena dopo la produzione di polizza assicurativa per danni relativa all'immobile
Altro	

ALTRO

Garanzie	Ipoteca
----------	---------

RATING LEGALITA'

In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca offre particolari agevolazioni in termini di tasso e commissioni applicate al finanziamento, in ragione del livello di rating di legalità. In particolare, per aziende in possesso di un rating di legalità la Banca può concedere una riduzione del tasso debitore annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard di Istituto ed una riduzione del 10% delle spese di istruttoria, impegnandosi inoltre a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori ai 30 giorni di calendario in presenza di una completa documentazione fiduciaria.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;
- se l'estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso come sopra indicato.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche

Ai sensi dell'art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all'Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l'estinzione dell'obbligazione medesima. L'Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell'obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell'ipoteca, procede a cancellare l'ipoteca medesima d'ufficio, cioè senza necessità di un'apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione.

Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 10 giorni decorrenti dalla data dell'integrale pagamento di quanto dovute a seguito del recesso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) All'Ufficio Reclami

Banca di Credito Cooperativo di Aquara

SS 18 Loc. Cerro

84047 Capaccio Paestum (SA)

indirizzo di PEC segreteria@pec.bccaquara.it

indirizzo di posta elettronica segreteria@bccaquara.it o ufficio.reclami@bccaquara.it

che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it .

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro

ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi..
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato a tasso definito nel contratto.
<i>Piano di ammortamento "francese"</i>	<i>Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.</i>
<i>Piano di ammortamento "italiano"</i>	<i>Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.</i>
<i>Piano di ammortamento "tedesco"</i>	<i>Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito, l'ultima è costituita solo dal capitale.</i>
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.

Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare
Costo per documento	Il costo "per documento" si intende a prescindere dal numero di pagine che lo compongono. Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento
Euribor	Acronimo di EURO Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario offerto in euro. Per EURIBOR (365) si intende EURIBOR (360) moltiplicato per 365 e diviso 360. Per EURIBOR (360) si intende il parametro Euribor (Euro Interbank Offered Rate) (base Act/360 giorni). Tale valore è rilevato sul sito web dell' EMMI European Money Markets Institute (www.emmi-benchmarks.eu), di norma pubblicato sulla stampa specializzata.
EMMI – European Money Markets Institute	Precedentemente noto come EBF - European Banking Federation è un'associazione internazionale di diritto belga fondata nel 1991 con l'adozione dell'Euro e con sede a Bruxelles. E' costituito dalle associazioni bancarie nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea. EMMI fornisce anche i valori dell'indice di riferimento "Euribor" (tasso di riferimento del mercato monetario per l'Euro).
Indicizzazione	Il valore del parametro di indicizzazione, rilevato l'ultimo giorno lavorativo di maggio e dicembre di ciascun anno sarà applicato il primo luglio per la rilevazione di maggio e il primo gennaio per la rilevazione di dicembre. Qualora il parametro di indicizzazione, per eventi eccezionali o comunque legati all'andamento del mercato dovesse scendere al di sotto dello zero, il finanziamento continuerà ad essere remunerato dai soli punti di maggiorazione previsti.
Tasso Minimo (floor)	Tasso minimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.
Tasso Massimo (cap)	Tasso massimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.